CONCERNENTE LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE STRAORDINARIO DEL MINISTERO DEL TESORO

Art. 7

In analogia all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1902, n. 533, le cui disposizioni sono indistintamente applicabili alle due categorie di personale contemplate alle lettere A e B dell'articolo stesso, anche ai funzionari dello predette classi transitorie, che nella loro qualita' attuale sono provvisti di una mercede superiore a L. 1200 annue, sara' corrisposto, in aggiunta allo stipendio normale, un assegno personale, non calcolabile agli effetti della pensione, equivalente alla differenza fra lo stipendio e la mercede stessa.

Versione in vigore dal 10 luglio 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente la sistemazione del personale straordinario del Ministero del Tesoro
Estremi	Legge 23 giugno 1904, n. 258
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-la-sistemazione-del-personale-straordinario-del-ministero/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it